

ALTRE FAQ SU ANTIRICICLAGGIO

Che cosa deve fare un soggetto che intende trasferire ad altro soggetto denaro contante, libretti di risparmio al portatore, certificati di deposito al portatore o altri titoli al portatore, per un importo pari o superiore a 1.000 euro?

I soggetti interessati (cedente e cessionario), devono recarsi presso una Banca, Poste o Imel (detta Banca, Poste o Imel NON deve essere necessariamente l'istituto emittente il libretto/titolo al portatore oggetto dell'operazione), ed effettuare l'operazione del caso in presenza degli esponenti dell'istituto, richiedendo il rilascio di opportuna attestazione certificante il trasferimento avvenuto. L'attestazione rilasciata dovrà essere conservata da parte dei soggetti interessati, ed in particolare il cessionario (nuovo portatore dei titoli), dovrà successivamente produrla alla Banca, Posta o Imel emittente i libretti/titoli del caso, in sede di estinzione degli stessi.

All'atto dell'estinzione ed in assenza della predetta attestazione la Banca, Poste o Imel emittente i libretti/titoli dovrà segnalare l'infrazione al MEF in quanto trasferimento avvenuto non per il tramite di intermediario.

Quali sono gli obblighi del cedente un libretto di risparmio al portatore?

Nel caso di trasferimento di libretti di risparmio al portatore sussiste anche l'obbligo, per il soggetto cedente, di comunicare alla Banca emittente, entro 30 giorni dal trasferimento, le informazioni relative alla cessione, mediante apposita comunicazione in carta libera sottoscritta dal cedente stesso ed indirizzata alla Banca emittente.

Che cosa si intende per "saldo" del libretto?

Per saldo si intende l'importo annotato sul libretto e non quello contabilizzato nelle evidenze della Banca che, a seguito della liquidazione degli interessi periodici, può essere pari o superiore a 1.000 euro.

Ricorrendo tale caso, il cliente è comunque obbligato a regolarizzare il saldo, prelevando l'eccedenza, al momento della prima presentazione e della conseguente annotazione sul libretto delle operazioni contabilizzate.

Quali libretti al portatore non possono avere un saldo superiore alla soglia stabilita?

Il limite d'importo inferiore a 1.000 euro si applica a tutti i libretti a partire dal 06/12/2011, in essere a tale data o emessi da tale data.

E' possibile richiedere l'emissione di più libretti al portatore di importo singolo inferiore a 1.000 euro, ma complessivamente di importo superiore a questa soglia?

Non esistono divieti in tal senso. La Banca sarà però tenuta a valutare l'operazione in ordine all'obbligo di segnalazione di eventuale "Operazione Sospetta".

Inoltre nel caso in cui questi libretti vengano trasferiti ad un medesimo soggetto, il cliente ha l'obbligo di eseguire il trasferimento tramite Banche, Poste o Imel. Tale "canalizzazione" è infatti necessaria quando l'importo complessivo del trasferimento sia pari o superiore a 1.000 euro.

E' possibile che un libretto al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro esistente al 06 dicembre 2011 sia regolarizzato trasformandolo in libretto nominativo?

Sì, il libretto al portatore può essere trasformato in libretto nominativo. A tal fine è necessario che il cliente chieda per iscritto la trasformazione del libretto e formalizzi gli appositi atti contrattuali (deposito della firma, e così via). Il libretto al portatore dovrà essere ritirato e sostituito con uno nominativo, in modo da non creare equivoci sulla sua natura giuridica.

Che cosa succede dopo il 06 dicembre 2011 se un libretto con saldo pari o superiore a 1.000 euro non è stato ancora regolarizzato?

Alla prima presentazione successiva al 31 marzo 2012 la Banca dovrà segnalare l'infrazione al MEF indicando i dati del presentatore, anche se quest'ultimo procede a regolarizzare il libretto.

Quali trasferimenti di libretti al portatore vanno comunicati alla Banca emittente?

Tutti i trasferimenti tra soggetti diversi di libretti al portatore effettuati a decorrere dal 30 aprile 2008, a prescindere dal saldo del libretto.

Chi deve fare la comunicazione alla Banca emittente e in che modo?

La comunicazione deve essere fatta dal cedente, entro 30 giorni dalla data del trasferimento e deve indicare i dati identificativi del cessionario (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, estremi del documento di identificazione) e la data del trasferimento. Presso gli sportelli della Banca è possibile richiedere il modulo opportunamente configurato per la comunicazione del caso, che dovrà essere compilato, sottoscritto e trasmesso da parte del cedente.

In cosa si differenzia l'obbligo di comunicare alla Banca emittente il trasferimento di un libretto, dall'obbligo di "canalizzazione" a mezzo Banca, Poste o Imel del trasferimento di libretti per importo pari o superiore a 1.000 euro?

Chi trasferisce ad un altro soggetto un libretto al portatore di qualunque importo è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla banca emittente i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Si evidenzia che il predetto obbligo si applica per tutti i libretti al portatore trasferiti, indipendentemente dal saldo dei libretti medesimi. Inoltre, se il libretto è di importo pari o superiore a 1.000 euro, o in presenza di più libretti per importo complessivo pari o superiore a 1.000 euro trasferiti ad un altro soggetto, a quest'obbligo di comunicazione da parte del cedente si aggiunge quello di eseguire il trasferimento tramite una Banca, poste o Imel (così detta "canalizzazione").

L'obbligo di "canalizzazione" tramite Banche, Poste o Imel riguarda il trasferimento di libretto al portatore di importo pari o superiore a 1.000 euro (o di più libretti, per importo complessivamente pari o superiore a 1.000 euro). La Banca alla quale ci si rivolge – che può essere diversa da quella emittente – acquisisce e registra nel proprio A.U.I. (Archivio Unico Informatico tenuto ai sensi della normativa antiriciclaggio) i dati identificativi del cedente e del cessionario e rilascia loro un'attestazione comprovante che il trasferimento è avvenuto per suo tramite. Questa documentazione dovrà essere prodotta, da parte del nuovo portatore del libretto (cessionario), alla Banca emittente in sede di prima presentazione del titolo, al fine di documentare la regolare "canalizzazione" del trasferimento (in assenza la Banca segnalerà infrazione al MEF).

Poiché i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro sono destinati a sparire, questa norma a regime si applicherà ai libretti solo in caso di trasferimento di più libretti al portatore per importo complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. In ogni caso, in presenza di trasferimento canalizzato a mezzo Banca, Poste o Imel, necessita assolvere anche all'obbligo di comunicazione del cedente alla Banca emittente i libretti (di cui sopra).

I due obblighi sono presidiati da sanzioni diverse e danno luogo, quando la Banca ne rilevi la violazione, a due distinte segnalazioni al MEF.

Quando ricorre il caso di "Operazione Frazionata"?

Per esempio in caso di contestuale trasferimento (oppure di diversi trasferimenti compiuti in un circoscritto periodo di tempo), di più libretti al portatore (oppure di certificati di deposito o altri titoli al portatore), di importo singolarmente inferiori ai 1.000 euro, ma complessivamente per importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per "operazione frazionata" si intende: *un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti (euro 1.000,00), posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.*

Quando può ritenersi che un libretto al portatore sia stato trasferito da un soggetto ad un altro?

Quando un libretto al portatore viene presentato per l'effettuazione di una qualunque operazione (versamento, prelievo, estinzione, aggiornamento del saldo, ecc.) da un soggetto diverso da quello che lo ha acceso o che ne risulta titolare in base alle evidenze della Banca, anche se si tratta di un familiare.

Nel caso in cui un libretto al portatore sia stato acceso in capo ad una "cointestazione" (composta, ad esempio, da due persone fisiche quali i coniugi), possono presentarsi ad operare, singolarmente, ciascuno dei singoli cointestatari?

Sì, ed in questo caso non si configura un trasferimento nell'alternanza di operatività fra i due cointestatari e, quindi, non scattano i conseguenti adempimenti (NO comunicazione di trasferimento fra i due contestatari).

Questa modalità può essere apprezzabilmente utilizzata in presenza di libretto a risparmio al portatore facente capo ai coniugi. Perché ciò avvenga necessita che il libretto medesimo sia censito, presso la Banca, in capo alla "cointestazione".

La comunicazione alla Banca emittente va effettuata anche in caso di trasferimento di un Certificato di Deposito?

No, tale adempimento è previsto solo per i libretti al portatore. Per i Certificati di Deposito rimane fermo l'obbligo di "canalizzazione" (eseguire il trasferimento tramite la banca) quando l'importo del trasferimento è pari o superiore a 1.000 euro.

Cosa accade se si possiede un certificato di deposito al portatore di importo pari o superiore a 1.000 euro?

I certificati di deposito al portatore sono già obbligatoriamente collegati ad un nominativo e la legge stabilisce il divieto di trasferimento dei titoli se non tramite Istituti di credito ed operatori abilitati. In caso di rimborso a persona diversa, la Banca esegue l'operazione ma ha l'obbligo di effettuare la Comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Eccezioni sono da considerare le successioni e la delega per estinzione di certificato di deposito al portatore.

Cosa fa la Banca quando un libretto al portatore viene presentato da un soggetto diverso da colui che ne risulta titolare in base alle proprie evidenze?

La banca è tenuta a verificare che sia pervenuta, o pervenga entro i successivi 30 giorni, la relativa comunicazione del cedente. In mancanza di tale comunicazione la banca segnala l'infrazione al MEF. In presenza della comunicazione la banca prende nota nelle proprie evidenze del soggetto cessionario dichiarato e successivamente, nel momento in cui il nuovo portatore presenterà per la prima volta il libretto agli sportelli, verificherà l'identità del nuovo portatore medesimo, in capo al quale censirà il libretto. Nel caso in cui il nuovo portatore non dovesse corrispondere al soggetto cessionario dichiarato dal cedente la Banca segnalerà l'infrazione al MEF.

La Banca ha, inoltre, l'obbligo di verificare gli adempimenti relativi alla "canalizzazione" tramite Banca, Poste o Imel, dei trasferimenti di libretti al portatore recanti saldi pari o superiori a 1.000 euro - o per "operazioni frazionate" ossia contestuale presentazione di più libretti per saldo complessivo pari o superiore a 1.000 euro pretendendo dal cliente l'esibizione della relativa attestazione rilasciata dalla Banca, Posta o Imel che ha certificato il trasferimento.

Come ci si deve comportare quando un libretto al portatore è stata trasferito prima del 30 aprile 2008 (data di entrata in vigore della norma) e viene presentato alla Banca emittente in data successiva?

Se un libretto al portatore viene presentato alla banca da un soggetto diverso dal precedente titolare in data dal 30 aprile 2008 in poi, poiché la Banca non può conoscere la data in cui esso è stato ceduto, è possibile accettare dal presentatore (cessionario) una dichiarazione (autocertificazione) in cui egli attesti, sotto la sua responsabilità, che il trasferimento è avvenuto prima del 30 aprile e cioè prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. L'autocertificazione deve indicare la data del trasferimento e il nome del cedente. La Banca non ha l'onere di controllare la veridicità delle dichiarazioni che contiene, ma non può accettarla se il libretto riporta operazioni datate dal 30 aprile 2008 in poi (in quanto ciò significherebbe che il libretto è stato movimentato dal cedente in vigenza della nuova norma e, quindi, è stato trasferito successivamente al 29 aprile 2008). La predetta "autocertificazione" del cessionario sostituisce, ovviamente, la comunicazione del cedente.

Come ci si deve comportare se il libretto è pervenuto al cliente per successione, ed il cliente portatore è, quindi, un erede del precedente titolare del libretto?

Accertata la qualità di erede del presentatore, le norme del caso non vanno applicate, in quanto riferite esclusivamente ai trasferimenti per atto fra vivi e non ai trasferimenti per causa di morte. Il presentatore si legittima come erede (deve produrre la documentazione relativa alla successione), ed occorre verificare che il saldo del libretto sia stato indicato nella eventuale dichiarazione di successione (se ricorre il caso).

Il trasferimento di libretti di risparmio al portatore per importo pari o superiore a 1.000 euro deve essere eseguito necessariamente presso la Banca emittente?

No, può essere eseguito presso qualsiasi Banca o presso Poste Italiane S.p.A. o presso un istituto di moneta elettronica. Tali soggetti rilasciano un'attestazione comprovante che il trasferimento è avvenuto per loro tramite. Detta attestazione andrà esibita alla banca emittente al momento della presentazione del libretto da parte del nuovo possessore.

Esistono limiti di importo per l'emissione di certificati di deposito?

No, la norma concernente il limite di importo riguarda esclusivamente i libretti di risparmio al portatore. I certificati di deposito al portatore possono essere emessi anche per importi pari o superiori a 1.000 euro, tenendo presente che, in ogni caso, il trasferimento di certificati di deposito per importo pari o superiore ad euro 1.000 deve essere eseguito per il tramite di Banche, Poste o Imel (vedi: Trasferimento di Contante, Libretti e Titoli al Portatore).

Quali adempimenti occorre espletare nel caso in cui un certificato di deposito al portatore di importo pari o superiore a 1.000 euro sia presentato per l'estinzione da un soggetto diverso da colui che lo aveva acceso? (oppure in caso di presentazione di più Certificati di Deposito al portatore di importi singolarmente inferiori alla soglia ma complessivamente per importo superiore)

Il cliente presentatore deve produrre l'attestazione che il trasferimento è avvenuto tramite Banche, Poste o Imel, oppure deve esibire una delega ad incassare il Certificato di Deposito dell'originario sottoscrittore (al fine di escludere la sussistenza di un trasferimento), oppure la documentazione attestante la qualità di erede dell'originario sottoscrittore (e si dovrà verificare in tal caso che il Certificato di Deposito sia stato inserito nell'eventuale dichiarazione di successione, se ricorre il caso fiscale). In assenza di uno di questi documenti la Banca deve effettuare la segnalazione di infrazione al MEF. L'estinzione del certificato di deposito e il pagamento del controvalore al presentatore devono essere comunque eseguiti dalla banca, in quanto civilisticamente il presentatore è legittimato dal possesso del Certificato di Deposito stesso.

Il trasferimento di certificati di deposito al portatore per importo pari o superiore a 1.000 euro deve essere eseguito necessariamente presso la Banca emittente?

No, può essere eseguito presso qualsiasi Banca o presso Poste Italiane S.p.A. o presso un Istituto di moneta elettronica. Tali soggetti rilasciano un'attestazione comprovante che il trasferimento è avvenuto per loro tramite. Detta attestazione andrà esibita alla banca emittente al momento della presentazione del Certificato di Deposito o del libretto da parte del nuovo possessore (vedi: Trasferimento di Contante, Libretti e Titoli al Portatore).

La comunicazione alla Banca emittente prevista per il trasferimento di Libretti al Portatore va effettuata anche in caso di trasferimento di un Certificato di Deposito al Portatore?

No, tale adempimento è previsto solo per i libretti al portatore. Per i Certificati di Deposito rimane fermo l'obbligo di "canalizzazione" (eseguire il trasferimento tramite la Banca) quando l'importo del trasferimento è pari o superiore a 1.000 euro.

Che cosa deve fare un cliente per ottenere il rilascio di assegni circolari liberi? (senza clausola di non trasferibilità).

La nuova normativa ha stabilito che le banche emettano quale "standard" assegni circolari con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il cliente che intende ottenere un assegno circolare libero (ossia privo della clausola di Non Trasferibilità) deve fare espressa richiesta alla Banca, sottoscrivendo apposita documentazione, tenendo presente che, comunque, l'assegno circolare potrà essere richiesto ed emesso in forma libera per importo massimo inferiore a 1.000 euro (ad esclusione del caso in cui l'assegno circolare sia intestato ad una Banca o a Poste).

Come stabilito dalla norma all'atto dell'emissione di assegni circolari liberi la banca addebiterà al cliente richiedente l'imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno.

Che cosa deve fare un cliente per ottenere il rilascio di un carnet di assegni bancari liberi? (senza clausola di non trasferibilità).

La nuova normativa ha stabilito che le Banche rilascino quale "standard" moduli di assegni bancari muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente che intende ottenere un carnet di assegni liberi deve farne espressa richiesta alla Banca, sottoscrivendo apposita documentazione.

Come stabilito dalla norma all'atto del rilascio di moduli di assegno liberi la Banca addebiterà al cliente richiedente l'imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun modulo rilasciato. Detta imposta è applicata al momento della consegna del carnet ed è quindi dovuta anche nell'eventualità che i moduli presenti nel carnet non vengano in tutto o in parte utilizzati.

Il cliente in possesso di carnet assegni bancari rilasciati prima del 30 aprile 2008 (data di entrata in vigore della normativa) può continuare ad utilizzarli?

Sì, ma gli assegni emessi con data pari o successiva al 30 aprile 2008 devono essere tratti nel rispetto delle nuove disposizioni. In particolare, la clausola di non trasferibilità e l'indicazione del nome del prestatore sono obbligatorie per importi pari o superiori a 1.000 euro, mentre per importi inferiori l'assegno può essere emesso libero, anche senza l'indicazione del nome del beneficiario o con l'indicazione "al portatore".

Su assegni bancari liberi, con data pari o successiva al 30 aprile 2008, emessi da correntisti utilizzando moduli di assegni consegnati dalla banca prima del 30 aprile 2008, è dovuta l'imposta di bollo di 1,50?

No, l'imposta di bollo è dovuta solo su moduli di assegni bancari consegnati dalla Banca al cliente a partire dal 30 aprile 2008.

Quali sono gli assegni bancari e postali emessi "all'ordine del traente"?

Trattasi degli assegni bancari o postali emessi dal traente in favore di se stesso (traente: il soggetto che firma l'assegno sul fronte del titolo, titolare del conto corrente). L'assegno della specie può essere intestato: "cognome e nome" del traente stesso, con l'indicazione "a me medesimo", "M.M.", "me stesso" e similari.

Il divieto di apporre girate sugli assegni "a me medesimo", ad eccezione della girata per l'incasso, sussiste a prescindere dall'importo?

Sì, gli assegni "a me medesimo" di qualunque importo possono essere unicamente incassati. E' sempre vietato trasferirli tramite girata.

Che cosa fa la banca se riceve in negoziazione un assegno "a me medesimo" – di qualunque importo – recante delle girate diverse da quella per l'incasso?

L'assegno risulta girato in violazione della norma e, pertanto, la Banca ha l'obbligo di segnalare l'infrazione al MEF. Sotto il profilo civilistico, se l'assegno non evidenzia anomalie formali di altro genere, può essere pagato.

Molti clienti della banca, in particolar modo società, emettono assegni all'ordine proprio e li affidano a dipendenti incaricati del ritiro del contante. Come va correttamente posta in essere in questi casi l'operazione?

E' necessario che al dipendente incaricato sia rilasciata dalla società intestataria del conto una delega per cassa, che consente al delegato di incassare assegni muniti della firma di quietanza del correntista firmando la relativa distinta. L'assegno viene tratto e girato per l'incasso dalla società, mentre il dipendente – in virtù della delega conferitagli - sottoscrive la distinta e ritira il contante.

Quali assegni devono obbligatoriamente indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità?

Tutti gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro, con data emissione dal 06 dicembre 2011 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Per gli assegni con data di emissione precedente la sussistenza dei predetti requisiti va verificata qualora l'importo sia pari o superiore a 2.500 euro.

Può un assegno, di importo pari o superiore a 1.000 euro e recante la clausola di non trasferibilità, essere emesso privo del nome o della ragione sociale del beneficiario?

No. L'assegno risulta emesso in violazione della norma, con conseguente obbligo per la Banca di segnalare l'infrazione al MEF. Sotto il profilo civilistico l'assegno è da considerare nullo in quanto la contestuale presenza di due clausole contraddittorie (al portatore e non trasferibile) impedisce di ricostruire la volontà dell'emittente circa il soggetto a cui il titolo va pagato. L'assegno verrà pertanto respinto dalla Banca (Assegno Incompleto nei Requisiti Essenziali) – oltre che segnalato al MEF.

Naturalmente anche assegni inferiori a 1.000 euro intrasferibili ma privi dell'indicazione del nome del prestatore (o con espressa clausola al portatore) sono da considerare nulli. Per questi ultimi tuttavia non sussiste violazione della normativa antiriciclaggio e quindi obbligo di segnalazione al MEF.

Che cosa fa la banca in presenza di un assegno di importo pari o superiore a 1.000 euro privo della clausola di non trasferibilità (ed eventualmente anche dell'indicazione del beneficiario)?

L'assegno risulta emesso in violazione della norma, con conseguente obbligo per la Banca di segnalare l'infrazione al MEF. Sotto il profilo civilistico, però, l'assegno è regolare, quindi la Banca può pagarlo al soggetto legittimato.

Che cosa fa la banca in presenza di un assegno di importo pari o superiore a 1.000 euro recante il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, ma riportante delle firme di girata?

La girata dell'assegno in violazione della clausola di intrasferibilità comporta l'obbligo per la Banca di segnalare l'infrazione al MEF. Sotto il profilo civilistico, l'assegno non verrà pagato dalla Banca, per non incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 43 della legge assegno (in base al quale la Banca trattaria che paga un assegno intrasferibile a soggetto diverso dal beneficiario o dalla Banca incaricata dell'incasso, risponde del pagamento).

Che cosa fa la banca in presenza di un assegno di importo pari o superiore a 1.000 euro recante il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, e riportante la clausola "per conoscenza e garanzia"?

Quando risulta che la clausola "per conoscenza e garanzia" è stata usata non per garantire l'identità del prenditore, ma per pagare l'assegno a un soggetto diverso dal beneficiario, sussiste una violazione della clausola di intrasferibilità, con conseguente obbligo per la Banca di segnalare l'infrazione al MEF.

Sotto il profilo civilistico, l'assegno non verrà pagato dalla Banca, per non incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 43 della legge assegno (in base al quale la trattaria che paga un assegno intrasferibile a soggetto diverso dal beneficiario o dalla Banca incaricata dell'incasso, risponde del pagamento). Si evidenzia che la questione si pone nei medesimi termini anche per assegni non trasferibili di importo inferiore ai 1.000 euro.

Può un assegno non trasferibile di importo pari o superiore a 1.000 euro essere versato dal beneficiario su un conto corrente a lui non intestato?

No, in quanto il versamento realizzerebbe un trasferimento dell'importo dell'assegno a favore del titolare del conto in violazione della clausola di intrasferibilità e obbligherebbe la Banca ad effettuare la segnalazione di infrazione al MEF. Si evidenzia che la questione si pone nei medesimi termini anche per assegni non trasferibili di importo inferiore ai 1.000 euro.

Può un assegno non trasferibile di importo pari o superiore a 1.000 euro essere versato dal beneficiario su un conto corrente a lui cointestato, a prescindere dalle modalità operative del conto (facoltà di operare congiuntamente o separatamente)?

Sì, perché i cointestatari, pur essendo legati da un vincolo di solidarietà nei rapporti interni (in virtù del quale si presume, salva prova contraria, che le parti di ciascuno siano uguali), conservano comunque la loro posizione individuale, per cui le operazioni riferite ad ogni singolo contestatario restano sempre attribuibili a chi ha effettuato l'operazione, senza che l'altro cointestatario possa avanzare pretese sul relativo importo.

Può un assegno intrasferibile di importo pari o superiore a 1.000 euro essere girato per l'incasso da un procuratore/delegato del beneficiario (che lo versa su un conto intestato o cointestato al beneficiario)?

Sì, in quanto l'incasso di un assegno intrasferibile tramite un procuratore/delegato del beneficiario non comporta trasferimento dell'importo dell'assegno e non genera violazioni della normativa anticiclaggio con conseguente obbligo di segnalazione al MEF. In questi casi, onde evitare difficoltà interpretative da parte della Banca negoziatrice / trattaria, è bene che la girata del procuratore sia completa della dicitura "per procura di COGNOME NOME", o almeno "per procura", seguita dalla firma del procuratore stesso.

Una banca può emettere o essere beneficiaria di assegni di importo superiore a 1.000 euro privi della clausola di intrasferibilità?

Sì, le limitazioni relative all'utilizzo del contante e degli assegni non si applicano ai trasferimenti di cui siano parte Banche o Poste Italiane S.p.A.. Non sono previste deroghe a favore di altre categorie di soggetti.

Può un assegno bancario di importo inferiore a 1.000 euro essere emesso senza indicazione del beneficiario o con l'espressa formula "al portatore"?

Sì, in quanto l'obbligo di indicare il nome del beneficiario sussiste unicamente per assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro: necessita però verificare che l'assegno bancario sia emesso privo della clausola di non trasferibilità (ossia utilizzando carnet di assegni bancari espressamente predisposti per la forma libera).

Infatti nel caso in cui l'assegno fosse "Non Trasferibile" (e ciò rappresenta lo standard dei carnet rilasciati alla clientela nel tempo) la mancanza del nome del prenditore, o l'espressa clausola "al portatore", determina la nullità del titolo, in quanto la contestuale presenza di due clausole contraddittorie (al portatore e non trasferibile) impedisce di ricostruire la volontà dell'emittente circa il soggetto a cui il titolo va pagato. L'assegno verrà respinto dalla Banca (Assegno Incompleto nei Requisiti Essenziali). Per questi assegni, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro, tuttavia, non sussiste violazione della normativa antiriciclaggio e quindi non sussiste obbligo di segnalazione al MEF.

Può un assegno di importo inferiore a 1.000 euro essere girato in bianco, e cioè con la sola firma del girante, senza l'espressa indicazione del giratario?

Sì, nessuna norma impone che la girata sia riempita con l'indicazione del nome del giratario. L'assegno quindi, anche se emesso all'ordine di una determinata persona e da questa girato in bianco, può poi circolare come titolo al portatore. Ciò purché si tratti di un assegno senza clausola di non trasferibilità, in quanto, in caso contrario (ossia in presenza di assegno Non Trasferibile), non sarà, comunque, possibile girare il titolo a terzi (se non alla banca per l'incasso).

Quando l'evasione fiscale diventa riciclaggio?

In presenza di movimentazioni economiche significative per un'azienda operante nel settore del commercio al dettaglio e ingrosso di generi alimentari, gran parte delle quali girate su conti extracontabili, fanno fondatamente ritenere sussistente risorse economiche occultate all'Erario e quindi agli obblighi fiscali e tributari. Ci possono essere rischi di riciclaggio?

Certamente sì. Il rischio di riciclaggio da evasione fiscale è diventato reale con la modifica della vecchia legge n.516/82, meglio conosciuta come "Manette agli evasori".

Infatti, con il D.lgs 74/2000, l'evasione fiscale, superando certi parametri di danno erariale (circa 100 mila euro di imposta evasa su base annua), è stata considerata una condotta penalmente rilevante (delitto), punita con reclusione e multa.

Cosa accade alla pensione di importo pari o superiore a 1.000 euro?

Per quella accreditata in un conto corrente o carta prepagata, niente di nuovo. La pensione di importo pari o superiore a euro 1.000,00 non potrà essere più pagata per cassa ma deve essere obbligatoriamente accreditata in un conto corrente o carta prepagata. Il cliente potrà continuare a prelevare allo sportello l'intero importo come accadeva in precedenza. Lo stesso obbligo di tracciabilità sussiste per i pagamenti e gli incassi degli Enti Pubblici nello svolgimento del servizio di Tesoreria.

Un privato acquista un salotto pagando in contanti l'importo di 6.000 euro. Come deve comportarsi il venditore per la registrazione dell'operazione? Se l'acquirente versa 1.500 euro in contanti, a titolo di caparra, può il commerciante regolarizzare tutta l'operazione in seguito?

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 231/2007, così come successivamente modificato dal D.L. 201 del 6 Dicembre 2011, non è consentito alcun pagamento in contanti per importo che ecceda i 1.000 euro, nemmeno a titolo di caparra, pena la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 58 del suddetto decreto. Di tale sanzione è responsabile anche chi riceve il pagamento superiore alla soglia.

Una pensionata che vuole ritirare 3.000 euro in contanti da donare equamente ai due nipoti, può farlo o ci sono dei limiti di legge?

Non è possibile per il divieto previsto dall'art. 49 del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche. Ai nipoti non può essere dato un importo in contanti pari o superiore a 1.000,00 euro a meno che non intervenga una Banca a cui richiedere il rilascio di opportuna attestazione certificante il trasferimento.

La normativa antiriciclaggio nel settore turistico ha prodotto notevoli difficoltà applicative. La rateizzazione dei pagamenti può essere considerata finalizzata ad eludere la previsione di limitazione all'utilizzo del contante?

Il pagamento di un pacchetto (viaggio, soggiorno, escursioni, guide, interpreti) o servizio turistico (biglietteria), il cui prezzo sia d'importo pari o superiore ad 1.000 euro, potrà essere effettuato in singole rate corrisposte in denaro contante solo se l'importo dei singoli acconti sia inferiore al limite di legge e la rateizzazione sia prevista da regolare contratto, sottoscritto dal cliente e dall'agenzia di viaggi, contenente l'importo complessivo da pagare, l'indicazione delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Diversamente il pagamento in contanti non potrà essere effettuato dal cliente né accettato dal tour operator.

In tali ipotesi, quindi, rimane fermo l'obbligo di provvedere al pagamento di rate d'importo pari o superiore ad 1.000 euro esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, assegno non trasferibile, ecc.).

Ad esempio, se il pacchetto turistico A per un corrispettivo totale di 1.300 euro prevede il pagamento dell'acconto di 325 euro e del saldo di 975 euro dopo un mese, tutti i pagamenti potranno essere effettuati all'agenzia di viaggi da parte del cliente in contanti; se il pacchetto turistico B per un corrispettivo totale di 2.000 euro prevede il pagamento dell'acconto di 500 euro all'atto della prenotazione, un secondo acconto di 600 euro dopo un mese ed il saldo di 900 euro dopo un altro mese, tutti i pagamenti potranno essere effettuati all'agenzia di viaggi da parte del cliente in contanti.

Mentre se il corrispettivo totale di un pacchetto o servizio turistico fosse di 1.500 euro con pagamento dell'acconto di 375 euro e il saldo di 1.125 euro, l'acconto potrà essere regolato in contanti mentre il saldo esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili come sopra indicati,

Se l'agenzia di viaggi, come si usa nelle liste di nozze, raccoglie importi da parenti e amici per la prenotazione di un pacchetto e/o servizio turistico con singole dazioni di denaro corrisposte all'agenzia da soggetti diversi, in nome e per conto degli sposi, quali formalità deve seguire?

Per ogni contributo l'agenzia di viaggi deve rilasciare al donatore una semplice ricevuta di quietanza per l'importo versato. Una copia andrà conservata unitamente alla fattura emessa a nome degli sposi. Tale operatività consentirà di collegare le singole dazioni all'importo complessivo del pacchetto turistico scelto.

Chi riceve un buono viaggio pari o superiore a 1.000 euro quali obblighi ha?

Per i buoni viaggio, se l'importo complessivo dell'operazione di acquisto da parte dell'azienda è pari o superiore a 1.000 euro, il pagamento deve essere effettuato solo ed esclusivamente con strumenti tracciabili.

I successivi utilizzi dei buoni viaggio o voucher da parte del cessionario, non essendo questi ultimi strumenti compresi nella previsione della disposizione sulla limitazione dell'utilizzo del contante, possono essere effettuati senza alcun limite di importo. Pertanto, la persona fisica che riceve in omaggio uno o più buoni viaggio, può acquistare un pacchetto turistico ed effettuare il pagamento, in tutto o in parte, mediante i buoni viaggi ricevuti anche qualora il prezzo complessivo corrisposto attraverso i buoni viaggi sia pari o superiore a 1.000 euro.

Per quali soggetti non è prevista l'individuazione del titolare effettivo?

Titolare effettivo è definito dalla legge la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale.

Pertanto l'individuazione del titolare effettivo si rende necessaria per le entità giuridiche (non le persone fisiche) non quotate (non tutte le Spa) ma neppure enti o associazioni come Parrocchie o Condomini.

Quale criterio si deve seguire per individuare il titolare effettivo?

C'è un criterio matematico. Se un soggetto possiede più del 50 per cento delle quote dell'entità giuridica o se solo uno supera il 25 per cento, l'individuazione è semplice. Casi più complicati si hanno quando più soggetti possiedono percentuali comprese tra la quota maggiore di 25 per cento e la quota di 50 per cento, ove i soggetti possano costituire gruppo o siano a loro volta entità giuridiche le cui quote siano riconducibili anche a soggetti presenti nella controllata. C'è poi una valutazione che va fatta su chi controlla, in ultima istanza, l'entità giuridica. Ma qui si aprono controversie soprattutto se il titolare effettivo dichiarato, da chi firma i documenti di adeguata verifica, differisce dal titolare effettivo percepito dagli operatori.